

Codice A1604B

D.D. 19 aprile 2021, n. 249

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Nicoletto (codice univoco TO-S-00401), ubicata nel Comune di San Didero (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 249/A1604B/2021

DEL 19/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata Nicoletto (codice univoco TO-S-00401), ubicata nel Comune di San Didero (TO) e gestita dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Didero (TO) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 27 gennaio 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 24 del 27 gennaio 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile denominata *Nicoletto* (codice univoco TO-S-00401), ubicata nella particella catastale n. 88 del foglio di mappa n. 2, censito al N.C.T. del medesimo Comune di San Didero.

L'area di salvaguardia della suddetta sorgente risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Per quanto concerne il regime idrogeologico della sorgente non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici dell'Ente gestore hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo e di stimarne la portata.

La sorgente *Nicoletto* è ubicata in un contesto boschivo nell'omonima località, ad una quota di 522 metri s.l.m.; il manufatto di captazione è in cemento armato, interrato nel versante e in ottimo stato di conservazione. L'acqua in ingresso è convogliata alla vasca di sedimentazione e di accumulo attraverso punti di venuta multipli; a protezione del bottino è presente una recinzione. La modalità di presa avviene attraverso una galleria, di lunghezza di circa 32,70 metri, di larghezza di 1,13 metri e di altezza di 3,50 metri.

Nel settore in cui è localizzata la captazione affiora il Complesso Polimetamorfo, costituito principalmente da micascisti a granato e cloritoide, passanti a gneiss albitici a grana fine e a quarzomicasciti. I depositi, di ridotto spessore, sono costituiti dalle coperture eluvio-colluviali

derivate dalla mobilitazione e dalla rielaborazione, da parte delle acque piovane e della gravità, dei prodotti di alterazione del substrato roccioso e dei depositi glaciali che a volte ricoprono, con limitata potenza, il substrato stesso. Questo tipo di copertura è costituito da prevalenti ciottoli e blocchi eterometrici e spigolosi, la cui matrice fine, generalmente presente in piccole percentuali, può localmente concentrarsi in livelli e lenti di potenza anche superiore al metro.

La morfologia dell'areale in cui è situata la sorgente è moderata e riflette in parte le caratteristiche geomorfologiche di un versante modellato dall'azione erosiva dei ghiacciai quaternari, sul quale si è impostato successivamente un reticolato idrografico caratterizzato da una debole incisione degli alvei e da un basso grado di gerarchizzazione.

Il settore afferente alla captazione è caratterizzato dalla presenza di un bosco misto e da vegetazione di sottobosco in evoluzione e la sorgente risulta alimentata dalle acque presenti all'interno di un acquifero caratterizzato da permeabilità secondaria, ospitata nei litotipi del basamento pretriassico. Nelle rocce a dominante componente silicatica (gneiss, micascisti), la permeabilità secondaria è indotta dalla densità di fratturazione e dal grado di allentamento delle fratture stesse.

Sulla sorgente in esame non sono presenti installazioni per la misura automatica della portata nel tempo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati e in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza dei depositi di origine fluvio-glaciale e fluvio-torrentizia mediamente permeabili, la vulnerabilità dell'acquifero captato è considerata elevata e, di conseguenza, l'area di salvaguardia individuata coincide con il bacino di alimentazione della sorgente e ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.000 metri quadrati;
- l'estensione della zona di rispetto, con estensione verso monte di 745 metri a partire dall'opera di presa, è risultata essere pari a 62.485 metri quadrati, suddivisa in:
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 14.454 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla sorgente, per una superficie di 48.031 metri quadrati.

All'interno della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto ristretta non sono presenti centri di pericolo, mentre nella zona di rispetto allargata ricadono, invece, due abitazioni non collettate alla rete fognaria e localizzate nel mappale n. 129 del foglio di mappa n. 1; entro l'area di salvaguardia individuata non sono presenti attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria *“Elaborato n. TAVOLA 2 - PROG. 5412 - COMUNE di SAN DIDERO - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 1 sito di sorgente, ad uso potabile, nel Comune di San Didero - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato

ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 8 ottobre 2020, ha trasmesso al Comune di San Didero (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile denominata *Nicoletto*, ubicata nel medesimo Comune di San Didero e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D dello stesso regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di San Didero (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 23 ottobre 2020, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 4 dicembre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell'area di salvaguardia ridefinita, a parte due abitazioni non collettate alla rete fognaria e alcuni tratti di viabilità comunale nella zona di rispetto allargata. Inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta deve essere adibita esclusivamente all'opera stessa ed alle infrastrutture di servizio collegate e, pertanto, deve essere adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di preservare l'integrità e l'efficienza della captazione; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed

alle autorità di controllo;

- in relazione alle due abitazioni che non risultano allacciate alla rete fognaria presenti nella zona di rispetto allargata è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza nei fabbricati di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- deve essere assicurata la costante manutenzione dei tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia, da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia individuata dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6, in data 11 febbraio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la sorgente potabile denominata *Nicoletto* (codice univoco TO-S-00401), ubicata nel Comune di San Didero (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i

controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile nei due edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli ipotizzabili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 8 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di San Didero (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 della sorgente potabile denominata *Nicoletto*, ubicata nel medesimo Comune di San Didero e gestita dal gestore d'ambito, S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D dello stesso regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 23 ottobre 2020 - prot. n. 0099852;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 4 dicembre 2020 - prot. n. 100408;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 24, in data 27 gennaio 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 27 gennaio 2021 - prot. n. 0000283, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata *Nicoletto* (codice univoco TO-S-00401), ubicata nel Comune di San Didero (TO) e gestita dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*Elaborato n. TAVOLA 2 - PROG. 5412 - COMUNE di SAN DIDERO - OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 1 sito di sorgente, ad uso potabile, nel Comune di San Didero - Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a*

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

- c. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di San Didero (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della sorgente - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di San Didero, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile nei due edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica presenti; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nel caso di ristrutturazioni dei fabbricati potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose nei due edifici presenti; per quanto riguarda i serbatoi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari

a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;

- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)

Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tavola_2.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROG. 5412

COMUNE di SAN DIDERO



OGGETTO: STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLE SORGENTI

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di n. 1 sito di sorgente, ad uso potabile, nel Comune di San Didero

Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifica
0	Aprile 2020	Ferrero E.	Tuberga S.		

Il Committente:


smat gruppo Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. **Il DIRETTORE GENERALE**
 Dott. Ing. Marco ACRI

Il Progettista:

Dott. Geol. Stefano TUBERGA
 Via Edoardo Giordano n. 4
 10040, La Cassa (TO)
 Tel/Fax 011.9842043
 geo.sgt@tiscali.it

Collaboratori:

Elaborato n. **TAVOLA 2**
 Scala: **1:2.000**



LEGENDA

- ZTA
- ZRR
- ZRA
- Sorgente SMAT
- Area residenziale
- - - Viabilità interpodereale (non costituisce un centro di pericolo)



SORGENTE	NICOLETTO
Superficie ZTA (m ²)	3.000
Superficie ZRR (m ²)	14.454
Superficie ZRA (m ²)	48.031

Comune di SAN DIDERO Zona di Tutela Assoluta (ZTA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
2	88-parziale	Aree ad uso agricolo
5	68-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di SAN DIDERO Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
1	371-parziale	Aree ad uso agricolo
1	409-parziale	Aree ad uso agricolo
2	80-parziale	Aree ad uso agricolo
2	81-parziale	Aree ad uso agricolo
2	82-parziale	Aree ad uso agricolo
2	83-parziale	Aree ad uso agricolo
2	84-parziale	Aree ad uso agricolo
2	86-parziale	Aree ad uso agricolo
2	87-parziale	Aree ad uso agricolo
2	88-parziale	Aree ad uso agricolo
5	68-parziale	Aree ad uso agricolo

Comune di SAN DIDERO Zona di Rispetto Allargata (ZRA)		
Foglio	Particella	Destinazione d'uso
1	44-parziale	Aree ad uso agricolo
1	45-parziale	Aree ad uso agricolo
1	46-parziale	Aree ad uso agricolo
1	48-parziale	Aree ad uso agricolo
1	54-parziale	Aree ad uso agricolo
1	83-parziale	Aree ad uso agricolo
1	85-parziale	Aree ad uso agricolo
1	86-parziale	Aree ad uso agricolo
1	112-parziale	Aree ad uso agricolo
1	113	Aree ad uso agricolo
1	114-parziale	Aree ad uso agricolo
1	117-parziale	Aree ad uso agricolo
1	120-parziale	Aree ad uso agricolo
1	121-parziale	Aree ad uso agricolo
1	122-parziale	Aree ad uso agricolo
1	123-parziale	Aree ad uso agricolo
1	124-parziale	Aree ad uso agricolo
1	126-parziale	Aree ad uso agricolo
1	128-parziale	Aree ad uso agricolo
1	129-parziale	Aree ad uso agricolo
1	130	Aree ad uso agricolo
1	295-parziale	Aree ad uso agricolo
1	296-parziale	Aree ad uso agricolo
1	302-parziale	Aree ad uso agricolo
1	303-parziale	Aree ad uso agricolo
1	304	Aree ad uso agricolo
1	305	Aree ad uso agricolo
1	306	Aree ad uso agricolo
1	307	Aree ad uso agricolo
1	308	Aree ad uso agricolo
1	309	Aree ad uso agricolo
1	310-parziale	Aree ad uso agricolo
1	311	Aree ad uso agricolo
1	312-parziale	Aree ad uso agricolo
1	313	Aree ad uso agricolo
1	314-parziale	Aree ad uso agricolo
1	315-parziale	Aree ad uso agricolo
1	353	Aree ad uso agricolo
1	354-parziale	Aree ad uso agricolo
1	355	Aree ad uso agricolo
1	356	Aree ad uso agricolo
1	357	Aree ad uso agricolo
1	358	Aree ad uso agricolo
1	359-parziale	Aree ad uso agricolo
1	360	Aree ad uso agricolo
1	361-parziale	Aree ad uso agricolo
1	411	Aree ad uso agricolo
1	414	Aree ad uso agricolo
1	422-parziale	Aree ad uso agricolo
1	427	Aree ad uso agricolo
1	428-parziale	Aree ad uso agricolo
1	430-parziale	Aree ad uso agricolo
1	445-parziale	Aree ad uso agricolo
2	82-parziale	Aree ad uso agricolo
2	83-parziale	Aree ad uso agricolo
2	84-parziale	Aree ad uso agricolo